



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" – Cassino (FR)

VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@istruzione.it [www.itiscassino.edu.it](http://www.itiscassino.edu.it)

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica e Meccatronica

Circolare n.121 /a.s. 2022/23

**Ai Docenti  
A Personale ATA  
con particolare riferimento al profilo Collaboratori  
scolastici**

**Agli studenti iscritti e frequentanti per l'a. s. 2022/2023  
Itis Majorana Cassino e ai loro rispettivi genitori**

**Al DSGA  
Al sito web della Scuola**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE  
RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTI** l'art. 25 D.lgs. 165/2001; gli artt. 2043, 2046 e 2047 del Codice Civile; gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3; l'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312; l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007; la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici); l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza e ss.mm.ii.;

**ANCHE TENUTO CONTO** delle Misure contenitive di sicurezza ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nell' Istituzione Scolastica”;

**VISTA** la proposta prot. N. 0012917/2022 di Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023 come elaborata dal DSGA;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. N. 0013157/2022 di adozione della succitata proposta di Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023,

### **DISPONE**

le seguenti **DIRETTIVE IN MATERIA DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI**, con il fine di fornire indicazioni in ordine alle misure organizzative da porre in essere per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.



Spetta al DSGA predisporre, attraverso il Piano delle Attività, l'organizzazione del personale ATA, in particolare profilo Collaboratore scolastico, assicurando l'adozione di idonee misure organizzative relative alla vigilanza degli studenti durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nonché assicurando il dovuto controllo in ordine al rispetto di dette misure.

### PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario collaboratore scolastico e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/2001). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata in particolare dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile). L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve optare per l'adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 C.C. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

### COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, ecc.), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario ordinario delle lezioni. L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi,



non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n. 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità degli studenti dovrà prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente gli alunni delle classi assegnategli in base all'orario scolastico oppure quelli assegnatigli per lo svolgimento di attività particolari.

2. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente nella classe o accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento degli studenti a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per cause di forza maggiore;
- l'intervento sollecito tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione che si esercita sugli studenti impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

### ➤ **Vigilanza in ingresso**

- Per l'a.s. 2022/2023 e fino a nuove disposizioni, al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, per l'accesso degli studenti all'edificio scolastico e, successivamente, per l'ingresso degli stessi nelle rispettive aule sono previsti ingressi differenziati e percorsi predefiniti, come indicato nella circ. n. 29 del 15/09/22.

- Quotidianamente, i collaboratori scolastici, ciascuno in servizio sui piani e nelle aree di rispettiva competenza, secondo le disposizioni impartite dal DSGA, vigileranno sul regolare e ordinato transito degli studenti lungo i corridoi fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule e in ogni caso fino all'ingresso dei docenti in aula.

-I collaboratori scolastici altresì, all'inizio delle lezioni quotidiane antimeridiane, laddove registrino consistenti ritardi nell'ingresso dei docenti nelle classi, sono tenuti ad avvisare tempestivamente la vice dirigenza. Analogamente saranno segnalate tempestivamente alla vice dirigenza. eventuali altre situazioni di criticità.

- All'ingresso degli alunni in aula, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni.



### ➤ **Vigilanza durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche**

- Ai sensi dell'art. 17 della C. M. 16 aprile 1975, n. 105 e dell'art. 29 comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009, per assicurare l'accoglienza degli studenti e la vigilanza sui medesimi, i docenti impegnati secondo il proprio orario di servizio alla prima ora di lezione devono, come su detto, trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni quotidiane ovvero alle ore 08.10.
- Durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  
I docenti non devono allontanarsi dall'aula per alcun motivo e, in caso di concreta ed effettiva necessità, devono farsi sostituire nella sorveglianza dal/dai collaboratore/i scolastico/i di piano e devono avvisare la vice dirigenza della necessità dell'improvviso allontanamento affinché possa essere operata la dovuta sostituzione.
- Gli allievi non possono per alcun motivo essere allontanati dalla classe per motivi disciplinari, poiché l'allontanamento non fa venire meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- I Docenti non devono mai delegare agli allievi "compiti" che non siano di loro specifica competenza, in particolare commissioni da effettuarsi a vario titolo quali ad esempio richieste di effettuazione fotocopie, ecc.
- **L'uscita degli allievi dalle classi, a qualsiasi titolo, è consentita esclusivamente dopo la seconda ora di lezione e in ogni caso ad UN (N. 1) SOLO alunno alla volta.** In caso di richiesta di uscita per raggiungere i servizi igienici, i Docenti avranno cura di valutare l'effettivo caso di urgenza e derogare al suddetto limite temporale.  
E' inderogabile invece, si ribadisce, l'osservanza da parte dei docenti della disposizione qui impartita che gli allievi, qualsivoglia sia la motivazione della richiesta di uscita, escano **UNO ALLA VOLTA**. Laddove, in casi di oggettiva necessità, dovesse ritenersi indispensabile l'"accompagnamento" dell'alunno/a richiedente l'uscita, a tale compito saranno preposti i collaboratori scolastici di piano, opportunamente invitati dal docente e per il tempo strettamente necessario.
- Si specifica che l'ora di **sostituzione di un collega assente è un'ora di lezione a tutti gli effetti**; gli allievi, in tale circostanza, per salvaguardare il diritto all'istruzione, dovranno pertanto, essere impegnati in lezioni e/o attività didattiche di approfondimento o integrazione delle attività curriculari, opportunamente riportando i contenuti di dette lezioni o attività didattiche sul registro elettronico, e ciò per tutta la durata dell'unità oraria della lezione. Va da sé che il docente che sostituisce in una determinata ora il collega assente è tenuto ai medesimi obblighi di vigilanza sugli allievi così come sopra e più avanti specificato.



- E' richiesta la massima attenzione da parte di tutti i docenti per prevenire eventuali infortuni in aula durante il corso delle lezioni e/o delle attività didattiche, vigilando opportunamente sull'osservanza delle basilari norme di sicurezza. Analogo comportamento di attenta vigilanza sugli studenti dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non sia ancora sopravvenuto chi deve subentrargli: in tal caso la vigilanza sull'incolumità degli studenti dovrà prolungarsi per il tempo necessario all'arrivo del docente subentrante o a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica così da consentire alla stessa di provvedere ad organizzare l'affidamento della classe ad altri.  
I collaboratori scolastici sono tenuti a loro volta alla sorveglianza degli alunni secondo quanto previsto dallo specifico Profilo professionale (Tabella A CCNL 29/11/2007) in caso di assenza, a qualsiasi titolo, del docente in aula e fino a sua sostituzione o rientro.
  - I collaboratori scolastici, in particolare, per favorire nelle classi il succedersi dei docenti al termine di ogni ora di lezione e/o per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e/o per attivarsi tempestivamente in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i piani e le aree di rispettiva competenza**, secondo le disposizioni impartite dal DSGA, senza allontanarsi, se non per disposizione degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo in questo caso sempre cura di relazionarsi con il/i collega/colleghi di piano affinché in ogni caso la propria area di competenza non resti mai incustodita.
  - E' assolutamente vietato far uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campana che segnala la fine delle lezioni quotidiane.
  - L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione.
  - Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'Istituzione Scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 e dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.
  - La Scuola non risponde del furto e/o smarrimento di oggetti personali, cellulari, danaro, ecc. di cui allievi e personale scolastico sono eventualmente in possesso. Non c'è onere di vigilanza nel merito.
- **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**





- Nel “cambio d’ora” i Docenti devono raggiungere le classi in cui devono prestare servizio, così come previsto dal loro orario, nel più breve tempo possibile onde evitare di lasciare le classi senza la dovuta sorveglianza.
  - I Docenti interessati al “cambio d’ora” non devono attardarsi, successivamente allo squillo della campanella, all’interno della classe, onde evitare l’insorgenza di criticità nei previsti “cambi d’ora”.
  - Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il “cambio d’ora” dei docenti, i collaboratori scolastici, ciascuno in servizio sui piani e nelle aree di rispettiva competenza secondo le disposizioni loro impartite dal DSGA, favoriranno l’avvicendamento degli insegnanti presidiando le aule interessate al cambio di turno e vigilando sugli studenti fino all’ingresso del docente in aula.
  - I collaboratori scolastici altresì, nei “cambi d’ora” dei docenti nelle classi, laddove registrino consistenti ritardi nell’ingresso dei docenti nelle classi, sono tenuti ad avvisare tempestivamente la vicedirigenza. Analogamente saranno segnalate tempestivamente alla vicedirigenza eventuali altre situazioni di criticità.
  - Per ciascuna classe, ad ogni “cambio d’ora”, ciascun docente che si accinge a prestare il proprio servizio in quella classe è tenuto a fare l’appello onde accertarsi che tutti gli allievi di cui è registrata la presenza siano in aula.
  - Per motivi di ordine e sicurezza non è consentito agli studenti uscire dalla classe durante il cambio di una qualsiasi ora di lezione. Nel cambio dell’ora l’allievo deve attendere l’arrivo dell’insegnante dell’ora di lezione che sta per iniziare e chiedere a questi l’autorizzazione ad uscire. Pertanto nessun docente concederà agli allievi il permesso di uscita negli ultimi cinque minuti di ciascuna ora di lezione. I collaboratori scolastici dal loro canto, nei “cambi d’ora” dei docenti nelle classi, secondo le disposizioni loro impartite dal DSGA, vigileranno sui piani e nelle aree di rispettiva competenza e sugli studenti fino all’ingresso del docente in aula, prestando particolare attenzione a che gli stessi non escano a qualunque titolo dall’aula.
- **Vigilanza durante il percorso aula – palestra e/o aula - laboratori e viceversa**
- Durante il percorso aula – palestra e/o aula- laboratori e viceversa la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti all’uopo individuati per lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività didattiche, devono essere accompagnati presso gli ambienti in parola, sia in andata che in ritorno, dai docenti di quella prevista ora di lezione.
  - I docenti di Scienze motorie e sportive e quelli che utilizzano i laboratori per lo svolgimento delle specifiche lezioni e/o delle attività didattiche avranno cura, nell’espletamento ciascuno del proprio servizio, di andare a prelevare gli studenti nell’aula di appartenenza al fine di accompagnarli, sotto la



propria responsabilità/sorveglianza, rispettivamente presso la palestra e i laboratori. Analogamente, alcuni minuti prima della fine delle citate lezioni, i docenti interessati avranno cura di riaccompagnare, sotto la propria responsabilità/sorveglianza, i medesimi alunni nelle proprie aule.

- E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e/o laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso. A tale proposito i docenti interessati condivideranno con i propri studenti le "regole" per l'utilizzo rispettivamente della palestra e dei laboratori.
- La Scuola non risponde del furto e/o smarrimento di oggetti personali, cellulari, danaro, ecc. lasciati dagli allievi incustoditi in aula durante detti spostamenti. Non c'è onere di vigilanza nel merito.

#### ➤ **Vigilanza negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto**

- La vigilanza riferita agli spazi esterni di pertinenza dell'Istituzione Scolastica è demandata ai collaboratori scolastici secondo le disposizioni loro impartite dal DSGA. Ciò non esime il personale della Scuola, docenti e personale ATA tutto, dal contribuire a detta opera di vigilanza ove se ne presenti l'opportunità.

#### ➤ **Vigilanza in uscita dall'edificio scolastico**

- Per l'a.s. 2022/2023 e fino a nuove disposizioni, al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dalle aule e dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano per l'uscita degli studenti dalle aule e successivamente dall'edificio scolastico sono previste uscite differenziate e percorsi predefiniti, come indicato nella circ. n. 29 del 15/09/22.
- Quotidianamente, i collaboratori scolastici, ciascuno in servizio sui piani e nelle aree di rispettiva competenza, secondo le disposizioni loro impartite dal DSGA, al termine delle lezioni quotidiane, vigileranno sul regolare e ordinato transito degli studenti in uscita dalle aule e dall'edificio scolastico, secondo le succitate disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico.
- I docenti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 17 della C. M. 16 aprile 1975, n. 105 e dell'art. 29 comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009, ciascuno secondo il proprio orario di servizio, alla fine dell'orario delle lezioni quotidiano previsto per ciascuna classe, a governare e ad assistere l'uscita ordinata dalla classe degli alunni medesimi.



## DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO IN ORDINE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

I collaboratori scolastici si atterranno alle seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando anche e particolarmente il personale ATA profilo collaboratore scolastico. Relativamente ai compiti del personale ATA collaboratore scolastico si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale ATA collaboratore scolastico provveda, tra l'altro, alla accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale ATA collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione loro assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sorvegliano gli alunni che escono dalle aule; inoltre, si tengono a disposizione, vigilando sugli studenti, dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; si fanno altresì parte attiva, diligente e responsabile nella attenta sorveglianza degli studenti in caso di temporanea assenza del docente in aula nonché durante i cambi d'ora dei docenti. Il personale ATA collaboratore scolastico è tenuto a controllare attentamente l'accesso (tramite registrazione cartacea come da disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) degli studenti ai servizi igienici ubicati sul piano/reparto di propria competenza, collaborando altresì nella sorveglianza dei corridoi; in particolare i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza giustificati motivi, sostano nei corridoi;
- all'entrata e all'uscita degli alunni dall'edificio scolastico e dalle aule, i collaboratori scolastici collaboreranno nella sorveglianza di scale e corridoi, ivi incluse le scale di emergenza, assicurandosi che gli studenti rispettino le vie di ingresso e di uscita.

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente ai collaboratori della Dirigenza l'eventuale assenza del docente in aula, affinché vengano adottate tutte le più opportune misure organizzative nel merito; avuto riguardo al Piano di assegnazione ai reparti come predisposto dal DSGA, i collaboratori scolastici dovranno impedire, **relativamente all'area/reparto di competenza, l'accesso e la circolazione degli studenti non appartenenti alle classi ubicate sul piano/reparto loro assegnato;** i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o ai collaboratori di Dirigenza tutte le eventuali situazioni di





VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@istruzione.it [www.itiscassino.edu.it](http://www.itiscassino.edu.it)

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –

*Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica*

**Corsi di 2° livello (ex corsi serali):** *Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica e Meccatronica*

criticità, disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa; è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità e la efficienza dell'area/reparto di rispettiva competenza. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla vigilanza e alla assistenza degli alunni diversamente abili.

Il Dirigente Scolastico  
(dott. Pasquale MERINO)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs.39/93)